
L'avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive sull'udienza anche se questi vi ha personalmente partecipato

Ai sensi dell'art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), l'avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, e tale dovere non viene meno sol perché relative ad eventi cui lo stesso cliente abbia personalmente partecipato (nella specie, un'udienza del processo) giacché, agli occhi di una persona non esperta del settore, le attività forensi sono comunque di difficile interpretazione, quantomeno in ordine alla loro portata ed ai loro effetti.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 179 (pubbl. 14.7.2019)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO'	“
- Avv. Donatella CERE'	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS], il [OMISSIS], residente in [OMISSIS], alla Via [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], avverso la decisione in data 18/9/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Lucio Del Paggio;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso con riduzione della sanzione;

FATTO

Con il ricorso depositato nella Segreteria dell'Ordine in data 28 maggio 2015, l'Avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 18 settembre 2014 e notificata in data 19 maggio 2015, con la quale gli è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Il procedimento aveva tratto origine dall'esposto, inoltrato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 13 novembre 2013 dal Sig. [ESPONENTE], il quale lamentava che l'avv. [RICORRENTE], nominato suo difensore per la costituzione di parte civile in un procedimento penale che lo vedeva come persona offesa, aveva tenuto comportamenti contrari ai doveri e ai principi deontologici.

Riferiva, infatti, che l'avv. [RICORRENTE] non gli aveva fornito alcuna notizia circa l'avvenuta transazione con la controparte e la consegna di somme di denaro versate alla controparte a titolo di risarcimento danni in suo favore.

Informato della presentazione dell'esposto, l'avv. [RICORRENTE] non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, onde il COA apriva procedimento disciplinare per i seguenti capi di incolpazione:

"1) Per aver trattenuto oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita senza renderne sollecitamente conto violando così l'art. 41 del Codice Deontologico Forense;

2) Per non aver informato il proprio assistito della intervenuta transazione violando così gli artt. 60 e 6 del Codice Deontologico Forense;

3) Per non aver restituito alla parte assistita la documentazione espressamente richiesta violando così l'art. 42 del Codice Deontologico Forense;

4) Per avere con il proprio comportamento recato disdoro alla classe forense violando gli artt. 5-6- del Codice Deontologico Forense.

All'udienza dibattimentale del 18 settembre 2014 l'incolpato non compariva; il PM chiedeva l'irrogazione della sanzione della censura.

All'esito della udienza predetta, con provvedimento in pari data, il COA ritenne provata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] in relazione ai tutti i capi di incolpazione, avendo accertato la sussistenza dei fatti contestato e valutato il contegno assenteistico

dell'Avv. [RICORRENTE], il quale non era nemmeno comparso nel corso del procedimento disciplinare e tampoco aveva fornito giustificazione di sorta nonostante le richieste rivoltegli. Conseguentemente, il COA irrogò al professionista la sanzione della sospensione dalla attività professionale per mesi due.

Avverso la decisione predetta propone tempestivo gravame l'incolpato, censurando il provvedimento impugnato e fornendo una diversa descrizione dei fatti oggetto del procedimento disciplinare.

Asserisce, infatti, che il suo assistito partecipò a tutte le udienze e riunioni con la controparte e fu lui stesso a non accettare più la transazione proposta, in un primo momento accettata, sì che doveva ritenersi tempestivamente e compiutamente informato sullo svolgimento delle trattative e della transazione.

Riferisce inoltre di aver risposto alle richieste del COA con pec del 9 maggio 2014 con la quale comunicava che senza la trasmissione dell'esposto non avrebbe potuto riferire nulla sulla vicenda.

In relazione all'apprensione di somme di denaro non contesta di averla incassate, ma riferisce che una parte fu restituita alla controparte e una parte da lui stesso trattenuta perché costituente il proprio onorario, soggiungendo di aver ricevuto in udienza la documentazione fornita dal cliente e di averla depositata in giudizio.

Il ricorrente richiede in via preliminare l'assoluzione e, in via subordinata, l'applicazione di sanzione meno afflittiva.

In via istruttoria, deposita una serie di scambi di email con colleghi e l'Ordine; richiede, inoltre, seppur in via informale ed incidentale, a pag. 2 e pag. 3 del ricorso, la testimonianza dell'avv. [TIZIO], legale della controparte.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Va, in primo luogo, osservato che il Consiglio dell'Ordine di Palermo ha fatto corretto e puntuale governo delle risultanze processuali, ritenendo accertati i fatti posti a base della incolpazione.

Di obbiettivo rilievo ed incontrastata certezza appaiono, invero, le seguenti circostanze:

- a) L'aver l'incolpato incassato somme di danaro, a titolo di risarcimento del danno e rimborso delle spese processuali, per conto del cliente;
- b) L'aver egli ritenuto le somme stesse senza informare il cliente dell'avvenuto loro incasso;

- c) Il non aver il difensore restituito tempestivamente al cliente la documentazione fornitagli;
- d) L'aver omesso di fornire alla parte assistita le informazioni dovute sullo svolgimento del processo e sulla avvenuta transazione.

Convincenti appaiono, in proposito gli specifici e precisi riferimenti dell'esponente, peraltro suffragati dalla documentazione prodotta, dalla quale emerge evidente la sussistenza della condotta omissiva contestata all'incolpato.

Quest'ultimo, per giunta, ha specificamente ammesso di aver incassato somme di danaro dalla controparte: a nulla rileva, in proposito, l'asserzione – contenuta nel ricorso – di averne restituito una parte al cliente e trattenuto altra parte a fronte di prestazioni professionali rese in suo favore, trattandosi di circostanze non provate e, comunque, prive di rilievo e restando indiscussa la ritenzione di danaro appartenente alla parte assistita.

Analogamente, del tutto irrilevanti sono le ulteriori giustificazioni sulla mancata restituzione dei documenti e sulla mancata informazione del cliente, perché sia la produzione della documentazione (che esimerebbe dalla sua restituzione) agli atti di causa che la partecipazione del cliente all'udienza (che renderebbe inutile ogni informativa) non valgono a rendere i precisi doveri sotto entrambi i profili posti dalla norma deontologica.

In particolare, per quel che attiene al dovere di informazione contemplato dall'art. 40 del codice deontologico (ora art. 27 nel nuovo codice), la norma esige che le notizie da fornire al cliente per ogni fase del processo siano chiare ed intelleggibili, oltre che compiutamente esaustive, onde non può in alcun modo ritenersi esentato da quel dovere l'avvocato per il solo fatto che il cliente abbia partecipato in udienza al processo, apparendo evidente che ad una persona non esperta del settore, taluni (se non tutti) degli adempimenti processuali possano sembrare incomprensibili o di difficile interpretazione, in ordine alla loro portata ed ai loro effetti.

Deve, dunque, confermarsi la affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato resa dall'Ordine territoriale.

Per quel che attiene alla sanzione inflitta, essa – oltre che essere proporzionata alla gravità delle infrazioni accertate - si pone perfettamente in linea con le previsioni del nuovo codice deontologico, che prevede, all'art. 30 n. 2 (art. 41 vecchio codice) la sanzione edittale della sospensione di mesi sei per la ritenzione di denaro ricevuto per conto del cliente; all'art. 33 (art. 42 vecchio codice) la sanzione edittale per la mancata restituzione di documenti alla parte assistita ed all'art. 27, canoni 6-8 (art. 40 vecchio codice) la sanzione edittale della censura.

In linea con l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il diritto di difesa dell'incolpato prevale sempre sull'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni del COA

sul contenuto dell'esposto, contrariamente a quanto ritenuto dal COA di Palermo, del contegno tenuto dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare non può tenersi alcun conto, apparendo, comunque, la sanzione inflitta – come si è visto – correttamente commisurata alla gravità delle infrazioni considerate e pienamente conformi al sistema sanzionatorio delineato dal nuovo codice disciplinare.

P.Q.M.

visto l'art. 50, comma terzo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;

il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2018;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 13 dicembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria